

MORRI ROSSETTI  
& FRANZOSI



---

# Tax Weekly Roundup

---

Venerdì 19 dicembre 2025

Nr. 50 - 2025

Il documento contiene alcuni dei principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza resi nelle scorse settimane, relativamente ai seguenti argomenti:

1. Settore trasporti e logistica e regime opzionale IVA: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
2. Lavoro autonomo: cessione della sola clientela soggetta a IVA
3. Accordo di mediazione con il fallimento soggetto a IVA
4. Detrazione IVA al 40% sulle auto prorogata al 2028
5. *Transfer pricing*: sconti commerciali ammessi sulle forniture infragruppo
6. Frode IVA: nulli gli avvisi in assenza della prova
7. Residenti all'estero: bonus prima casa anche nel comune di studio
8. Esterovestizione: l'Agenzia deve dimostrare che la società estera non è operativa
9. Responsabilità dei soci: con utili non dichiarati i soci rispondono anche delle imposte della società
10. *Carried interest* anche se si investe meno dell'1%
11. Prima casa: il preliminare non ferma la decadenza dopo la vendita
12. Ricariche elettriche: dal 1° gennaio 2026 al via gli obblighi sui corrispettivi
13. Dal 1° gennaio 2026 il tasso di interesse legale scende all'1,6%

### **Settore trasporti e logistica e regime opzionale IVA: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate**

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare del 18 dicembre 2025, n. 14, ha reso chiarimenti in ordine al regime opzionale IVA nel settore del trasporto e movimentazione merci e dei servizi di logistica, introdotto dalla legge di bilancio 2025.

L'articolo 1, commi da 57 a 63, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025), ha introdotto misure finalizzate al contrasto dell'evasione dell'Iva nel settore dei trasporti e logistica.

È stata prevista, in particolare, l'estensione del meccanismo del *reverse charge* alle prestazioni di servizi, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica.

La piena operatività di tale misura, tuttavia, è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Consiglio UE; pertanto, nell'attesa, l'articolo 1, commi da 59 a 62, della legge di Bilancio 2025 prevede, per i servizi in rassegna, un regime transitorio opzionale.

La circolare ha illustrato, in primo luogo, l'ambito di applicazione di tale regime transitorio opzionale per le prestazioni di servizi diversi da quelli di cui alle lettere da a) ad a-quater) del sesto comma dell'articolo 17 del DPR n. 633/1972, effettuate nei

confronti delle imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica.

Possono congiuntamente applicare il nuovo e temporaneo regime opzionale:

- le imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione di merci e servizi di logistica individuate in base alla classificazione ATECO 2025, sezione H - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO (è espressamente escluso il trasporto di persone);
- i soggetti che, alle medesime imprese, rendono servizi tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati.

Per effetto dell'opzione, prestatore e committente concordano che l'Iva sia versata dal committente in nome e per conto del prestatore, con la responsabilità solidale di entrambi. L'opzione può essere esercitata a qualunque livello della catena di subappalto, a prescindere dall'opzione (esercitata o meno) a monte.

L'Agenzia ha precisato, inoltre, che:

- la fattura è emessa dal prestatore (o dal subappaltatore), con l'annotazione "Opzione IVA a carico del committente, ex articolo 1, comma 59, legge n. 207 del 2024";
- l'imposta è versata dal committente con modello F24, senza possibilità di

compensazione, entro il giorno sedici del mese successivo alla data di emissione della fattura.

La circolare si è soffermata anche sul caso in cui l'imposta risulti non dovuta, chiarendo che la stessa può essere recuperata dal committente in base al comma 2 dell'articolo 30-ter del DPR n. 633/1972. Resta ferma l'applicazione del successivo comma 3 del medesimo articolo 30-ter, ai sensi del quale la restituzione «dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale».

A tale riguardo l'Agenzia ha specificato che:

- il committente, in qualità di soggetto tenuto al versamento dell'imposta in nome e per conto del prestatore, chiede all'Erario la restituzione della maggior imposta detratta disconosciuta e versata in seguito all'accertamento divenuto definitivo; il diritto al rimborso spetta al committente a condizione che esso dimostri l'effettivo versamento dell'imposta;
- la restituzione della maggiore imposta è richiesta dal committente entro il termine di due anni dal momento in cui l'accertamento è divenuto definitivo per avvenuto pagamento.

Nel caso in cui il prestatore emetta una nota di variazione in diminuzione, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del DPR n. 633/1972, il committente deve rettificare l'Iva e in capo allo stesso si origina un credito, che può essere recuperato mediante un'istanza di rimborso di cui all'articolo 30-ter, comma 1, del DPR n. 633/1972.

### **Lavoro autonomo: cessione della sola clientela soggetta a IVA**

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello dell'11 dicembre 2025, n. 311, ha chiarito che la cessione, da parte di un dottore commercialista a un collega, del solo portafoglio clienti, che non integra un complesso unitario di attività e passività organizzato per l'esercizio dell'attività professionale, deve essere assoggettata a IVA.

Nel caso in cui tale cessione si realizzi con pagamento rateale in più anni, il reddito

emergente dal trasferimento deve essere tassato ordinariamente nell'ambito del reddito di lavoro autonomo e la partita IVA deve essere mantenuta attiva sino al pagamento dell'ultima rata di prezzo.

L'Agenzia ha *in primis* ricordato che, per effetto delle modifiche apportate dal DLgs n. 192/2023 all'articolo 54 del TUIR, dal 2024, la cessione della clientela da parte di un professionista non è più prevista esplicitamente dal suddetto articolo, che al comma 1-quater stabiliva che concorrevano a formare il reddito di lavoro autonomo i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale, con possibilità di tassazione separata, ma è implicitamente inclusa nel reddito di lavoro autonomo, per effetto del principio di onnicomprensività.

Tuttavia, introducendo il regime di sospensione d'imposta di cui all'articolo 177-bis del TUIR alle principali operazioni di riorganizzazione degli studi professionali, il legislatore – con il DLgs n. 192/2023 – ha modificato anche alcune disposizioni in materia IVA e di imposta di registro, introducendo, ai fini delle imposte indirette, una assimilazione con la disciplina della cessione o conferimento di azienda.

Ciò si verifica, tuttavia, solo quando oggetto della cessione o del conferimento è un complesso unitario di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, organizzato per l'esercizio dell'attività artistica o professionale.

Nel caso esaminato, invece, l'istante ha precisato di destinare i pochi beni utilizzati nell'attività all'uso personale e di cedere alla collega esclusivamente il pacchetto clienti.

In tal caso, secondo l'Agenzia, la cessione della sola clientela costituisce operazione imponibile IVA, con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa. Inoltre, dal momento che l'accordo con la professionista cessionaria prevede il pagamento in tre rate annuali, non è applicabile al caso specifico la tassazione separata e l'importo delle rate va dichiarato nel quadro RE in corrispondenza di ciascun incasso, senza poter, nel frattempo, chiudere la partita IVA.

## Accordo di mediazione con il fallimento soggetto a IVA

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 18 dicembre 2025, n. 316, ha chiarito che, ai fini IVA, sussiste una prestazione di servizi generica, resa da un fallimento a una società, se quest'ultima deve corrispondere una somma di denaro alla procedura concorsuale in esecuzione di un accordo di mediazione, con il quale le parti hanno risolto le controversie tra loro in relazione al contratto di affitto/locazione di un capannone.

Nel caso di specie, infatti, esisteva un nesso sinallagmatico tra:

- le somme che la società deve corrispondere al fallimento a titolo di canoni/indennità di occupazione e oneri pregressi;
- la rinuncia, da parte della procedura concorsuale, di agire per il rilascio dell'immobile sino a quando non verrà aggiudicato a terzi, unitamente alla risoluzione del precedente contratto con rinuncia a ulteriori pretese.

Pertanto, qualora la società sia un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, la prestazione di servizi deve essere assoggettata a IVA in Italia con l'aliquota del 22%.

## Detrazione IVA al 40% sulle auto prorogata al 2028

Con decisione n. 2025/2529 dell'8 dicembre 2025 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale UE del 12 dicembre 2025), il Consiglio UE ha modificato la decisione n. 2007/441/CE, che autorizza l'Italia ad applicare misure di deroga in materia di detrazione IVA.

In particolare, il 31 dicembre 2025 sarebbe scaduta la decisione del Consiglio europeo che ha autorizzato il Governo italiano a prorogare la limitazione al 40% dell'IVA detraibile per le autovetture utilizzate nell'ambito dell'attività aziendale o professionale.

La decisione n. 2025/2529 ha concesso all'Italia un'ulteriore proroga triennale: pertanto, fino alla fine del 2028 continuerà a essere applicabile la determinazione forfetaria dell'imposta ammessa in detrazione, in deroga ai criteri ordinari in tema di detraibilità dell'IVA.

## Transfer pricing: sconti commerciali ammessi sulle forniture infragruppo

La Corte di giustizia tributaria della Lombardia, con la sentenza n. 1703/14/2025, ha esaminato due questioni relative al *transfer pricing*: la prima è relativa alla differenza tra sconti commerciali e sconti finanziari e la seconda alla riqualificazione di servizi *intercompany* e distacco del personale in cessione di beni immateriali.

Sul primo punto, l'Ufficio ha contestato l'indeducibilità ai fini Ires e Irap di parte dei costi sostenuti dal contribuente per l'acquisto di prodotti dalla casa madre in base a una rideterminazione in riduzione del margine operativo della società, dovuta alla riqualificazione in sconto finanziario dello sconto commerciale concesso dalla casa madre sulle forniture di prodotti. Lo sconto è stato escluso dal computo del margine operativo da confrontare con il margine realizzato da società comparabili.

Secondo i verificatori la sussistenza di sconti finalizzati non era giustificata, dato che la società era distributore esclusivo del gruppo ed emetteva ordini di acquisto alla casa madre solo dopo aver ricevuto le richieste dei clienti. I giudici di secondo grado hanno ritenuto infondata questa tesi e accolto il ricorso.

La sentenza ha evidenziato l'esistenza di un contratto che disciplinava l'applicazione di sconti commerciali non parametrati ai tempi di pagamento e il fatto che i prezzi fossero in linea con le quotazioni di mercato ufficiali.

Inoltre, secondo i giudici anche in presenza di un contratto di distribuzione in esclusiva l'applicazione di sconti risponde a logiche commerciali, volte ad incrementare le quote di mercato.

In linea di principio, infatti, le parti di gruppi multinazionali che svolgono attività commerciali hanno obiettivi e rischi imprenditoriali propri, che vanno considerati nelle verifiche; invece, l'Ufficio ha presunto deviazioni proprio perché la transazione era *intercompany*.

In secondo luogo, l'Ufficio ha ritenuto che i servizi *intercompany* e il distacco di personale comportassero il trasferimento di competenze tecniche e *know-how* da parte della società

italiana. Per tale motivo il metodo utilizzato dalla contribuente (*cost plus*) era stato disconosciuto e sostituito con *royalties* parametricate ai ricavi della casa madre.

Secondo i giudici, i servizi oggetto della contestazione (amministrativi, di rappresentanza, di pubbliche relazioni, reporting), sono richiamati nelle linee guida Ocse 2017 e descritti come non facenti parte del *core business* della società o del gruppo, non richiedenti uso di attività immateriali uniche, né l'assunzione di rischi da parte del prestatore.

Pertanto, il metodo usato era in linea con i valori di mercato, mentre il metodo scelto dai verificatori «conduceva a risultati esorbitanti». Di talché, la tesi dell'Ufficio è stata rigettata.

### **Frode IVA: nulli gli avvisi in assenza della prova**

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado, della Puglia, con la sentenza n. 2766/3/2025, ha statuito che, nelle contestazioni relative a presunte operazioni inesistenti, l'onere probatorio va ripartito tra l'amministrazione finanziaria, che deve dimostrare, attraverso elementi circostanziati, la natura fittizia delle operazioni e il contribuente, che è tenuto a fornire prova contraria, e che non può limitarsi alla mera esibizione delle fatture o alla regolarità formale delle scritture contabili, strumenti facilmente falsificabili e utilizzati per far apparire reale un'operazione che non lo è.

I giudici di seconde cure, confermando il giudizio di primo grado che aveva annullato i tre avvisi emessi nei confronti della società e dei due soci, fondati sull'assunto che alcune delle fatture passive ricevute da un fornitore provassero l'inesistenza delle relative operazioni.

L'intero impianto accusatorio poggiava sulle risultanze contenute nel processo verbale di chiusura delle attività; documento che non era mai stato depositato in giudizio. Si tratta di una omissione solo apparentemente formale, considerato che tale carenza non era stata sanata dai successivi avvisi, privi di elementi oggettivi in grado di dimostrare l'artificialità delle operazioni.

La sola affermazione utilizzata dall'Ufficio, secondo cui vi sarebbe stato un giro vorticoso di

assegni emessi a favore di vari soggetti, non dimostrava, infatti, l'inesistenza delle operazioni. Le prestazioni indicate nelle fatture risultavano comunque eseguite dalla ditta fornitrice, seppur tramite un soggetto diverso. Tale circostanza, semmai, avrebbe potuto far ipotizzare un'inesistenza soggettiva delle operazioni, ipotesi, però, mai dedotta né contestata.

### **Residenti all'estero: bonus prima casa anche nel comune di studio**

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 15 dicembre 2025, n. 312, ha chiarito che la persona trasferita dall'Italia all'estero per ragioni di lavoro può beneficiare delle agevolazioni prima casa anche quando la casa oggetto di acquisto sia ubicata nel comune in cui il contribuente ha svolto il suo percorso scolastico, pur non coincidente con il comune di nascita né con l'ultima residenza anagrafica in Italia.

La nota II-bis della Tariffa parte prima al DPR n. 131/1986 stabilisce che i lavoratori trasferiti all'estero con almeno cinque anni di residenza o attività in Italia possono effettuare l'acquisto di un'abitazione con l'agevolazione prima casa se l'abitazione da acquistare è ubicata nel comune di nascita o nel comune in cui il soggetto trasferito all'estero aveva la sua residenza o svolgeva la sua attività prima della partenza dall'Italia.

L'Agenzia delle Entrate, richiamando precedenti documenti di prassi, ha ribadito che il concetto di attività è ampio e comprende anche lo svolgimento di attività non remunerate, tra cui quelle scolastiche.

Nel caso esaminato, si trattava di una persona che aveva frequentato scuole e università nel comune prescelto per l'acquisto, maturando così un legame funzionale che l'Agenzia ha considerato sufficiente per radicare il requisito territoriale.

Resta fermo il necessario rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla normativa in materia per l'ottenimento dell'agevolazione, vale a dire: l'impossidenza di altri diritti reali su immobili nel medesimo comune e la non titolarità (in tutto il territorio nazionale) di abitazioni acquistate con l'agevolazione prima casa.



## **Esterovestizione: l'Agenzia deve dimostrare che la società estera non è operativa**

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32438, depositata il 12 dicembre 2025, ha statuito che in caso di contestazione dell'esterovestizione, è l'Agenzia delle Entrate che deve provare la non operatività della società estera e che il vantaggio fiscale sia l'unico scopo dell'assetto societario.

L'Agenzia delle Entrate aveva contestato l'esterovestizione a una società formalmente residente in Lussemburgo. Secondo l'Ufficio, la società aveva fittiziamente localizzato all'estero la residenza fiscale, in quanto la direzione effettiva era esercitata in Italia dai soci e dalla controllata italiana del gruppo.

I giudici di merito aveva ritenuto che l'Ufficio non avesse fornito prova sufficiente della sede effettiva in Italia né della mancanza di autonomia decisionale della società lussemburghese.

La Corte di Cassazione ha confermato l'annullamento della pretesa erariale, rilevando che l'onere di provare l'esterovestizione incombe integralmente sull'Ufficio, che non può limitarsi a dimostrare che: a) i soci siano residenti in Italia, b) la società estera faccia parte di un gruppo italiano; c) esista un'attività di direzione e coordinamento da parte della controllante.

La sede dell'amministrazione coincide con la sede effettiva, intesa come luogo in cui si svolgono concretamente le attività di direzione e amministrazione dell'ente. Tuttavia, tale valutazione deve essere sostanziale e complessiva, non limitata al solo centro di impulso decisionale.

La società estera può essere considerata esterovestita solo se risulta una costruzione puramente artificiosa, priva di effettività economica, nella quale la controllante italiana assuma il ruolo di "vero e proprio amministratore indiretto", usurpando l'impulso imprenditoriale della controllata.

Nel caso di specie, i giudici di merito avevano accertato la presenza di molteplici elementi di effettività in Lussemburgo (luogo delle assemblee, residenza degli amministratori, autonomia organizzativa), ritenendo insufficienti gli indizi adottati dall'ufficio.

I giudici di legittimità hanno chiarito inoltre che il risparmio fiscale non costituisce di per sé un indice decisivo di esterovestizione.

Richiamando la giurisprudenza della Corte UE, la Corte ha ribadito che il contribuente ha diritto di scegliere l'assetto organizzativo fiscalmente più conveniente e che la libertà di stabilimento può essere compressa solo in presenza di costruzioni puramente artificiali finalizzate esclusivamente all'elusione.

Ne consegue che l'Amministrazione finanziaria deve dimostrare non solo l'esistenza di un vantaggio fiscale, ma che tale vantaggio rappresenti lo scopo essenziale dell'operazione, in assenza di una reale attività economica. Nel caso trattato l'interessata aveva provato l'assenza di benefici fiscali indebiti, mediante certificazione dell'autorità fiscale lussemburghese.

## **Responsabilità dei soci: con utili non dichiarati i soci rispondono anche delle imposte sociali**

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 32475, depositata il 12 dicembre 2025, ha statuito che l'accertamento degli utili non dichiarati in capo ai soci di società di capitali a ristretta base partecipativa integra a tutti gli effetti anche il presupposto per azionare la speciale responsabilità dei soci per le imposte non versate dalla società, ai sensi dell'articolo 36, del DPR n. 602/1973.

Per costante orientamento di legittimità, in tutti i casi di accertamento di maggior reddito nei confronti di una società di capitale a ristretta base sociale è corretto presumere che lo stesso sia stato ripartito "in nero" tra i soci, nel medesimo anno e in proporzione alle stesse quote di partecipazione.

Ai sensi dell'articolo 36, del DPR n. 602/1973, i soci di società di capitale che abbiano ricevuto utili o beni nei due esercizi precedenti la messa in liquidazione della società o nel corso della liquidazione stessa sono responsabili per le imposte non versate dalla società, entro i limiti delle somme ricevute. Si badi che la responsabilità si estende ai tributi non pagati dalla società riferiti a qualunque annualità.

Per far valere questa obbligazione di natura civilistica, il Fisco deve notificare un apposito atto

motivato avente ad oggetto la dimostrazione dei presupposti di legge per azionare la medesima responsabilità.

A tale scopo, è sufficiente richiamare gli accertamenti emessi in capo ai soci, a seguito del ribaltamento dei maggiori utili determinati nei riguardi della società. Il socio si troverà così a rispondere tanto delle imposte dovute sugli utili presuntivamente distribuiti in nero quanto dei tributi non pagati dalla società.

### **Carried interest anche se si investe meno dell'1%**

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 17 dicembre 2025, n. 313, ha chiarito che i proventi derivanti da azioni con diritti patrimoniali rafforzati (*carried interest*) possono essere qualificati come redditi di natura finanziaria anche se l'investimento dei manager è inferiore all'1% del patrimonio. La valutazione dipende dall'analisi di fattori quali il rischio reale di perdita del capitale, l'adeguatezza della remunerazione lavorativa e l'allineamento di interessi con gli investitori.

Una Società di Gestione del Risparmio (SGR) ha chiesto chiarimenti sulla tassazione dei proventi legati ad azioni "carried" (Azioni A2), sottoscritte dai propri manager tramite una società semplice. L'investimento complessivo dei manager (pari allo 0,24% del capitale) non raggiungeva la soglia minima dell'1% prevista dall'articolo 60, del DL n. 50/2017 per beneficiare della presunzione legale di reddito finanziario.

Senza il rispetto di tale requisito, la qualificazione dei proventi come redditi di capitale o diversi non opera automaticamente (*ope legis*), richiedendo un'analisi caso per caso per escludere che si tratti di redditi da lavoro dipendente.

L'Agenzia ha stabilito che i proventi mantengono natura finanziaria qualora emergano indici di un reale allineamento tra gestori e investitori. Nel caso di specie, sono stati ritenuti determinanti i seguenti elementi:

- **Rischio di Capitale:** ai manager non è garantita alcuna restituzione del capitale investito, esponendoli a un rischio reale di perdita analogo a quello degli altri investitori;

- **Congruità della Remunerazione:** la presenza di una retribuzione fissa e variabile adeguata e in linea con i parametri di mercato suggerisce che l'extra-rendimento non abbia una funzione integrativa dello stipendio;
- **Meccanismi di Vesting e Leavership:** sebbene le clausole di leavership possano talvolta indicare un legame col lavoro, il meccanismo di maturazione progressiva (*vesting*) e l'assenza di clausole che ricolleghino esplicitamente il rendimento alla sola prestazione lavorativa depongono a favore della natura finanziaria;
- **Investimenti Correlati:** è stata valorizzata la circostanza che i manager avessero effettuato ulteriori investimenti nei fondi gestiti dalla SGR.

In presenza di questi fattori, l'Agenzia ha concluso che i proventi delle Azioni A2 possono essere qualificati come redditi di capitale o redditi diversi. Resta tuttavia fermo il potere di controllo dell'Amministrazione per verificare che la realtà dei fatti corrisponda a quanto rappresentato nell'istanza.

### **Prima casa: il preliminare non ferma la decadenza dopo la vendita**

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 17 dicembre 2025, n. 314, ha chiarito che, in caso di vendita di un immobile acquistato con i benefici "prima casa" prima che siano trascorsi 5 anni, il solo contratto preliminare di acquisto di una nuova abitazione non è sufficiente a evitare la decadenza dall'agevolazione. Per mantenere il beneficio, è necessario stipulare l'atto definitivo di acquisto (*rogito*) entro 1 anno dall'alienazione.

Un contribuente, dopo aver acquistato un'abitazione con l'agevolazione "prima casa" nel 2021, l'ha rivenduta nel gennaio 2025 per motivi di lavoro. A settembre dello stesso anno ha registrato un contratto preliminare per una nuova casa, ma ha manifestato il timore di non riuscire a concludere il *rogito* entro i dodici mesi dalla vendita a causa dei tempi tecnici per l'erogazione del mutuo.

Il contribuente chiedeva se la registrazione del preliminare potesse "bloccare" il termine annuale o se fosse applicabile, per analogia, il nuovo

termine di due anni previsto dalla Legge di Bilancio 2025 per altre fattispecie.

L'Agenzia delle Entrate ha ribadito che il requisito del riacquisto non è soddisfatto dalla semplice stipula di un contratto preliminare. Tale atto, infatti produce esclusivamente effetti obbligatori tra le parti (l'obbligo di concludere il contratto definitivo). Non produce l'effetto reale del trasferimento del bene, necessario per integrare l'acquisto richiesto dalla norma.

Di conseguenza, se entro l'anno non si giunge al rogito, si verifica la decadenza dal beneficio e la perdita del relativo credito d'imposta.

L'Agenzia si è inoltre espressa sulla modifica introdotta dalla Legge di Bilancio 2025, che ha elevato da uno a due anni solo il termine per rivendere la vecchia "prima casa" dopo averne acquistata una nuova. Tale norma non ha modificato il comma 4 della Nota II-bis, che continua a prevedere il termine rigoroso di un anno per il riacquisto in caso di vendita infra-quinquennale.

Essendo norme di natura agevolativa, esse sono di stretta interpretazione e non permettono un'applicazione analogica a casi diversi da quelli espressamente previsti. Qualora il contribuente si renda conto di non poter rispettare il termine annuale, può evitare le sanzioni del 30% utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso.

### **Ricariche elettriche: dal 1° gennaio 2026 al via gli obblighi sui corrispettivi**

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, n. 570041/2025, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1-ter del DLgs n. 127/2025, sono stati identificati i dati da trasmettere, con esclusione delle informazioni sui clienti, le regole tecniche ed i termini di memorizzazione e trasmissione, relativi alle operazioni di ricarica elettrica dei veicoli sottoposte dal 1° gennaio 2026 a un duplice obbligo di matrice fiscale.

Oltre alla trasmissione telematica dei corrispettivi non documentati con fattura elettronica, si dovrà procedere infatti anche alla loro conservazione elettronica.

I dati giornalieri delle operazioni di ricarica, compresi quelli dei pagamenti elettronici, andranno trasmessi a regime entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione, con una disciplina transitoria per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026, data di decorrenza dell'obbligo, e fino all'attivazione del canale telematico di trasmissione, da comunicarsi a cura delle Entrate con apposito avviso sul proprio sito web: tali operazioni andranno trasmesse entro quarantacinque giorni dalla data di attivazione del canale.

Gli esercenti devono innanzitutto accreditarsi mediante una procedura on-line, dotandosi di un server energia. Quest'ultimo è un dispositivo tecnologico che va registrato, a differenza delle stazioni di ricarica, nel sistema dell'Agenzia delle Entrate.

Oltre a raccogliere e consolidare i dati delle vendite dalle stazioni di ricarica, cui deve essere collegato mediante un protocollo di scambio interno, il server energia è il primo punto dove vanno memorizzati i dati delle vendite generando e sigillando, con certificato di firma delle Entrate, il file per l'invio al fisco in formato strutturato.

Il server energia deve ricevere e memorizzare una vasta gamma di dati di dettaglio per ogni singola operazione di ricarica, inclusi l'identificativo della presa di ricarica (codice Evse), la geolocalizzazione, la data/ora di inizio e fine ricarica, compreso eventuale penalty time, la quantità di energia erogata, l'importo comprensivo di Iva compresi i dati specifici della tipologia di pagamento elettronico. I dati dovranno anche essere oggetto di invio ad un sistema di conservazione secondo le regole stabilite dalle linee guida Agid.

### **Dal 1° gennaio 2026 il tasso di interesse legale scende all'1,6%**

Con il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 10 dicembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 13 dicembre, n. 289, è stato modificato il tasso d'interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, abbassandolo dall'attuale 2% all'1,6% in ragione d'anno, a partire dal 1° gennaio 2026.



Per maggiori informazioni e approfondimenti:

**Davide Attilio Rossetti**

*Responsabile Dip. Tax Advisory*

[Davide.Rossetti@MorriRossetti.it](mailto:Davide.Rossetti@MorriRossetti.it)

**Roberta De Pirro**

*Responsabile del Centro Studi*

[Roberta.DePirro@MorriRossetti.it](mailto:Roberta.DePirro@MorriRossetti.it)

---

Seguici su 

Legal & Tax  
Risk Management Firm

**MORRI ROSSETTI & FRANZOSI** |